

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE
PROGETTO DI STATO PASSIVO PARZIALE - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMETI S.P.A. in A.S. - C.F. 00131100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casali

TIPO	N. di Protocollo per numero della nota di deposito	Creditori	data invio domanda di ammissione	giorno	indirizzo e-mail e contatto di riferimento	Importo crediti (chiusi)				Importo crediti di Lavoro Assomati - Privilegiati ex art. 2755 bis n. 1 ex art. 2777 c.3 lett. A				Importo di ammissione in via ipotecaria	Importo di ammissione in via chirografaria	Importi da ammettere in privilegio				Importi da ammettere in via ipotecaria				Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato
						Credito				Credito						Importi da ammettere in privilegio	Norma che prevede il privilegio	Credito di lavoro assomati - privilegiati ex art. 2755 bis n. 1 ex art. 2777 c.3 lett. A	Importi da ammettere in via ipotecaria	Importi da ammettere in via chirografaria					
						Totale	Ct	Pct	Prd	ultima tra ricevuta	diffusione reibutoria, ricevuta a integrale protezione	TFR													
FORNITORE	1	Supercar Srl	18/09/13	17.41	avviatacoleschi@cnfpec.it	€	306,25	€	306,25					€	306,25									Credito derivante da fattura emessa per la prestazione di servizi di verricoltura. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 306,25. Si propone l'esclusione degli interessi in quanto non è indicato né il criterio né il periodo di calcolo, né tantomeno risultano quantificati.	
FORNITORE	2	Giorni Aldo S.r.l.	19/09/13	16.18	avviatacoleschi@cnfpec.it	€	1.805,89	€	1.805,89					€	1.805,89									Credito derivante da fattura emessa per la fornitura di materiali. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.085,95. Si propone l'esclusione degli interessi in quanto non è indicato né il criterio né il periodo di calcolo, né tantomeno risultano quantificati.	
FORNITORE	3	FIXI Srl	25/09/13	11.06	massimosantoro@pec.ordneavvocattorino.it	€	3.372,51	€	3.372,51					€	3.372,51									Credito derivante da fattura emessa per la fornitura di materiali provata sulla base di fatture, DDT ed estratto autentico delle fatture contabili. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 3.384,17. Si propone l'esclusione degli interessi in quanto non è indicato né il criterio né il periodo di calcolo.	
FORNITORE	4	Exprimo Design Srl	25/09/13	13.08	expirno@pec.aruba.it	€	1.180,96	€	1.180,96															Il Ricorrente non ha presentato alcuna domanda di rinuncia allo passivo ma spiega la propria ragione di credito nel corpo della mail che, però, non reca alcuna sottoscrizione. Il ricorso è inammissibile. Si propone l'esclusione.	
FORNITORE	5	SIAD Spa	24/09/13	10.43	siadfallimenti@pec.it	€	5.184,21	€	5.184,21					€	5.184,21									Credito derivante da fattura emessa per la fornitura di combustibili provata sulla base di fatture, DDT ed estratto autentico delle fatture contabili. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 5.184,21. Si propone l'esclusione degli interessi in quanto non è indicato né il criterio né il periodo di calcolo.	
FORNITORE	6	IMG Spa	26/09/13	15.17	ufficiolegale.img@igamail.it	€	2.239,90	€	2.239,90						€	2.239,90								Credito derivante da fattura emessa per la prestazione di servizi di certificazione. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 2.239,90.	
FORNITORE	7	Litograf Editor Srl	27/09/13	9.52	litografeditor@pec.it	€	1.402,39	€	1.402,39					€	1.402,39									Credito derivante da fattura emessa per la prestazione di servizi di stampa e provata sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.402,39.	
FORNITORE	9	Menchetti Giovanni D.L.	01/10/13	9.56	mecchetti@postecert.it	€	1.006,80	€	1.006,80					€	1.006,80									Credito derivante da fatture emesse per l'acquisto di merce e provata sulla base delle stesse fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.006,80.	

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE
PROGETTO DI STATO PASSIVO PARZIALE - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMETI S.P.A. in A.S. - C.F. 00131100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casili

TIPO		In caso di insolvenza passiva dello Stato art. 2750 bis c.c.	Creditori	data invio domanda di ammissione	Indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti richiesti				Importo crediti di lavoro assorbito - Privilegiati ex art. 2755 bis n. 1 e ex art. 2777 c.3 lett. A				Importo da ammettere in via ipotecaria	Importo da ammettere in privilegio				Importo da ammettere in via ipotecaria				Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato
						Credito				Credito					Importo da ammettere in privilegio	Norma che prevede il privilegio	Importo da ammettere in privilegio	Importo da ammettere in via ipotecaria	Importo da ammettere in via ipotecaria	Importo da ammettere in via ipotecaria				
						Totale	Ct	Pct	Prd	ultima tre mensilità	diffusione retributiva, mensilità a integrazione previdenziale	TFR												
FORNITORE	10		Novelis Italia Spa	01/10/13	15.21	novelis.amministrazione@actualcertymail.it	€ 32.889,12	€ 32.889,12					€ 32.889,12									Credito derivante da fatture emesse per l'acquisto di lastre in acciaio e provate sulla base delle stesse fatture, nonché, per una parte del credito, su una cambiale protestata. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria, previa esclusione del titolo in originale, della somma di Euro 32.889,12		
FORNITORE	11		General Filter	02/10/13	14.44	gfservice@legmail.it	€ 1.318,42	€ 1.318,42														Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di filtri per la purificazione dell'aria, provate sulla base delle sole fatture e dei QOT. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria, della somma di Euro 1.318,42		
FORNITORE	12		Piccinini Paolo Spa	03/10/13	9.42	piccinipaolospa@pec.it	€ 4.123,77	€ 4.123,77														Il Ricorrente non ha presentato alcuna domanda di insinuazione al passivo ma spiega la propria ragione di credito nel corpo delle mail che, però, non reca alcuna sottoscrizione. Il ricorso è inammissibile. Si propone l'esclusione.		
FORNITORE	13		Gico Systems Srl	03/10/13	11.28	gicosystems@legmail.it	€ 8.599,04	€ 8.599,04					€ 8.494,20									Credito derivante da fatture emesse per l'installazione di barriere antivalichi e provate sulla base delle stesse fatture, nonché, del contratto sottoscritto con COMETI. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria, della somma di Euro 8.494,20. Si propone l'esclusione della somma richiesta a titolo di interessi in quanto non è spiegato il criterio di calcolo né tantomeno è stato depositato il foglio relativo al calcolo degli interessi.		
FORNITORE	14		Faroda Elettrosistemi Srl	04/10/14	15.02	faroda@tmmail.it	€ 294.947,80	€ 294.947,80					€ 294.947,80									Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di materiale elettrico e provate sulla base delle fatture nonché dei titoli cambiati emessi a garanzia del pagamento delle fatture. Chiede l'ammissione in privilegio ma non indica a quale privilegio occorre far riferimento. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 294.947,80.		
ARTIGIANO	15		Toscana Plasti Srl	07/10/13	9.54	toscanaplasti@pec.it	€ 1.573,00		€ 1.573,00				€ 1.573,00									Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di beni e provate sulla base delle sole fatture. Il ricorrente chiede di essere ammesso con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. Il predetto privilegio non può trovare applicazione per le fatture emesse dal ricorrente. Infatti, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità di tale privilegio anche per i crediti relativi ai servizi che non devono direttamente da una prestazione lavorativa dei suoi, bensì, per l'appunto, quelli derivanti dalla commercializzazione di beni prodotti da terzi (in questo senso, ex pluribus, Cass. Civile, 17 maggio 1995, n. 3952, a mente della quale "n. 1 dell'art. 2751 bis c.c. - il quale persegue lo scopo di agevolare la cooperazione di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un servizio lavorativo diretto da parte dei soci - attribuisce privilegio generale sui mobili e fovee non di tutti i crediti delle società ad enti cooperanti di produzione e lavoro, ma soltanto di quelli per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, tra i quali non rientra il noleggio di attrezzature da cantiere"), né consegue che, quindi, il privilegio richiesto non sarà applicabile al ricorrente. Con riferimento al quantum, il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria di quanto risultante dai libri contabili e, quindi, della somma di Euro 1.573,00.		
FORNITORE	16		Vallberna Informatica Srl	07/10/13	11.56	viol@pec.it	€ 10.021,22	€ 8.262,00	€ 1.759,22				€ 10.021,22									Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e provate sulla base delle stesse fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria, della somma di Euro 10.021,22. Si propone l'esclusione del privilegio richiesto in quanto, trattandosi di privilegio speciale, è detta la decisione del bene sul quale il ricorrente intende esercitare la prelazione.		
FORNITORE	17		B-Locks Srl	11/10/13	14.40	b-locks@pec.b-locks.it	€ 11.522,66	€ 11.522,66					€ 11.522,66									Credito derivante da fatture emesse per l'acquisto di merci e provate sulla base delle stesse fatture e dei relativi QOT. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2750 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 11.522,66. Si propone l'esclusione della somma richiesta a titolo di interessi non calcolati ed è comunque errato il periodo di calcolo indicato nella domanda.		
FORNITORE	18		Colgom Srl	15/10/13	11.39	colgom@postecert.it	€ 1.324,22	€ 1.324,22														Credito derivante da fatture emesse per fornitura di merci varie, non supportate da alcuna documentazione. Si propone l'esclusione.		

Pagina 3 di 12

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE
PROGETTO DI STATO PASSIVO PARZIALE - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMETI S.P.A. in A.S., - C.F. 00131100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casili

TIPO	In. Pr. o altro provvedimento di ammissione	Creditori	Data inizio domanda di ammissione	Indirizzo e-mail e contatto di riferimento	Importo crediti (richiedi)				Importo crediti di Lavoro Assorbito (Privilegiati ex art. 2755 bis n. 1 e ex art. 2757 c.3 lett. A)				Importo da ammettere in via privilegiata	Importo da ammettere in via chirografaria	Importi da ammettere in privilegio				Importi da ammettere in via ipotecaria				Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato
					Credito				Credito						Importo da ammettere in privilegio	Rimane che prevede il privilegio	Importo da ammettere in via privilegiata	Importo da ammettere in via ipotecaria						
					Totale	Cd	Piv.	Prd	ultimo tra riscatti	diffusione retributiva, novità inaspettata, impegno preventivo	TFR													
			29																					
FOINITORE	36	STIMET PREFABBRICATI (in liquidazione)	22/11/13	13.43	f33.2005@arcco@fallimenti.it	€ 367.780,04	€ 151.453,93	€ 16.276,11													Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di appalto inteso a fornire e prelevato sulla base dei contratti, delle fatture, di lettere di diffida. Il credito è relativo a fatture emesse nel 2004. Il ricorrente ha dato prova di aver inviato lettere di sollecito regolarmente ricevute da COMETI solamente nel 2005 e nel 2006, mentre le diffide del 2011 sono prive di rinnovo. Il credito si presume, quindi, prescritto ex art. 2948, comma 1, n. 4 trattandosi di fatture periodiche con termini di pagamento inferiori ad un anno. Si propone l'esclusione.			
FOINITORE	37	Italgannelli s.r.l.	25/11/13	10.06	avmassimopao@puntopec.it	€ 4.133,27	€ 4.133,27					€ 4.133,27								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e prelevato sulla base delle fatture, del relativo DOT e di cambiale incassata e protestata. Si propone, subordinatamente alla produzione del titolo in originale, l'ammissione come da domanda.				
FOINITORE	39	Agit di Brolo rag. Luigi & C. S.a.s.	26/11/13	10.06	irene.brolo@milano.pecavvocati.it	€ 1.522,56	€ 1.522,56					€ 1.522,56								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e prelevato sulla base delle fatture, del relativo DOT, officina di pagamento nonché degli ordini di COMETI. Si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda.				
FOINITORE	40	CERRONI DINO & FIGLI S.r.l.	27/11/13	12.19	cerronid@pec.it	€ 959,64	€ 959,64					€ 959,64								Credito derivante da fatture emesse per la prestazione di servizi e prelevato sulla base delle fatture e di un estratto delle scritture contabili. Il commissario straordinario è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unità n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 959,64. Si propone l'esclusione degli interessi richiesti in quanto il d.lgs 218/02 non è applicabile ai debiti oggetto di procedure concorsuali.				
FOINITORE	41	GIORNI FERNANDO E ROBERTO SPA	27/11/13	12.40	giorniferrspa@pec.it	€ 2.868,27	€ 2.868,27					€ 2.868,27								Credito derivante da fatture emesse per la vendita di merce e prelevato sulla base delle fatture, del DOT, dell'ordine di acquisto e copia scritture contabili. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unità n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 2.868,27.				
FOINITORE	42	La Fanette srl	27/11/13	15.49	lafanette@pec.it	€ 1.333,07		€ 1.333,07												Il ricorrente propone domanda senza indicare il quantum richiesto. Il ricorso è inammissibile. Si propone, pertanto, l'esclusione.				
FOINITORE	43	RAFI S.r.l.	27/11/13	16.00	annunziatomorabito@pec.ordineavvocatoriolino.it	€ 8.407,07	€ 8.407,07					€ 8.407,07								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e prelevato sulla base delle fatture e del relativo DOT. Il commissario straordinario è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unità n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 8.385,30. Si propone l'esclusione degli interessi richiesti in quanto il d.lgs 218/02 non è applicabile ai debiti oggetto di procedure concorsuali.				
FOINITORE	45	SAINT-GOBAIN PPG ITALIA S.p.A.	29/11/13	11.31	avv.domenico.morano@legalmail.it	€ 20.143,43	€ 20.143,43					€ 11.708,93								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di servizi e merci e prelevato sulla base delle sole fatture. Il commissario straordinario rileva che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unità n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta parte del credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 11.708,93. Si propone l'esclusione degli interessi in quanto non correttamente calcolati.				
FOINITORE	46	LA VENETA SERVIZI SPA	29/11/13	11.32	marisapasanis@ordineavvocatorion.org	€ 3.702,60	€ 3.702,60					€ 3.702,60								Credito derivante da fatture emesse per il montaggio di cabine di lucidatura e prelevato sulla base del contratto e della fattura. Il commissario straordinario rileva che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unità n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 3.702,60.				
FOINITORE	47	T.M.B. di Bambagioni Giuseppe & C. S.n.c.	29/11/13	16.04	cirignoni.albano@dotecperugia.legalmail.it	€ 814,20	€ 814,20					€ 814,20								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e prelevato sulla base delle sole fatture. Il commissario straordinario rileva che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unità n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 814,20.				
ARTIGIANO	48	Linea/Arred Srl di Mazzi Donato C.	02/12/13	10.29	lineared2@pec.it	€ 1.997,71		€ 1.997,71				€ 1.997,71	2751 bis n. 5							Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e prelevato sulla base delle sole fatture e del relativo DOT. Chiede altresì l'ammissione con il privilegio artigiano. Il commissario straordinario rileva che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unità n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalla fatture, si propone l'ammissione in via privilegiata, come richiesto, della somma di Euro 1.997,71.				
FOINITORE	49	ELETROMECCANICA R.B. SRL	05/12/13	11.47	marco.massoli@avvocati.pesugap.pec.it	€ 4.110,68	€ 3.997,25	€ 713,43				€ 3.839,40								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e prestazioni di manodopera, prelevato sulla base delle fatture, esibite regolarmente a nota COMETI, nonché negli cambiali. Si propone l'esclusione del privilegio richiesto sulle somme versate a titolo di IVA in quanto non è indicato l'ibbole su cui esercitare detto privilegio. Il commissario straordinario rileva che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unità n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta parte del credito portato dalla fatture (non risulta la fattura n. 153 del 2013), si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 3.839,40. Si propone altresì l'esclusione degli interessi richiesti in quanto erroneamente calcolati.				

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE
PROGETTO DI STATO PASSIVO PARZIALE - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMETI S.p.A. in A.S. - C.F. 0031100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casili

TIPO	Creditori	data invito domanda di ammissione		Indirizzo e-mail e contatto di riferimento	Importo crediti (richiesti)		Importo crediti (L. 10/04/2012 art. 2751 bis n. 1 ex art. 2777 c.3 lett. A)				Importo di ammissione in via straordinaria	Importo da ammettere in via privilegiata	Importi da ammettere in via privilegiata				Importi da ammettere in via ipotecaria				Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato
					Totale		Credito						Importi da ammettere in via privilegiata	Somme che possono essere privilegiate	Importi da ammettere in via ipotecaria	Sul capitale degli interessi da ammettere e sulle somme versate per la levata del protesto in quanto successivo all'apertura dell'AS						
					Totale	Cd	Piv.	Prd	ultimo tra mancanti	diffusione reibutoria, rinuncia a integrazioni preventive							IVA					
50	TE. TECNOELETTRONICA SRL	05/12/13	11.19	giovannibattistozarza@pec.ordineavvocatispesaro.it	€ 69.362,27	€ 69.362,27					€ 69.362,27								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e prestazioni di manodopera, provento sulla base delle fatture e relativi DDT. Il commissario straordinario rileva che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 69.362,27.			
FORNITORE																						
51	Sigma Impianti Srl	09/12/13	14.23	sigmainpianti@pec.it	€ 1.713,35	€ 1.713,35					€ 1.713,35								Credito derivante dalle fatture emesse per la manutenzione e riparazione di impianto accessoriato, provento sulla base delle sole fatture e di un estratto conto. Richiede l'applicazione del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c. Le Corti di Cassazione ha, con orientamento consolidato, escluso l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c. per i crediti dell'impresa artigiana fondati su un contratto di appalto d'opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 2016, secondo cui "il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società ad enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva", in senso contrario, Cass. Civile, 26 agosto 2005, n. 17396; Cass. Civile, 14 gennaio 2005, n. 430; Cass. Civile, 21 ottobre 1980 n. 5640). Ne deriva, quindi, l'inapplicabilità del c.d. "privilegio artigiano" alle fatture emesse da Sigma Impianti quali compensi per appalto d'opera. Si esclude, quindi, l'applicazione di detto privilegio. Il commissario, altresì, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.713,35.			
ARTIGIANO																						
52	Hella Italian GmbH	09/12/13	15.25	gruber.andrea@pec.roimail.net	€ 35.642,41	€ 35.642,41					€ 35.642,41								Credito derivante dalle fatture emesse per la fornitura di merci, provento sulla base delle sole fatture. Il commissario, altresì, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 35.295,14. Si propone l'esclusione degli interessi richiesti ex d.lgs. 231/02 in quanto non applicabile ai debiti oggetto di procedure concorsuali.			
FORNITORE																						
53	Cecidoburgaria s.r.l.	09/12/13	17.11	avv.piercantalamessa@pec.giuffrè.it	€ 21.048,72	€ 21.048,72					€ 20.831,34								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e provento sulla base delle fatture ed cambiali emesse a garanzia, multa di protesto. Si propone l'esclusione delle somme versate per la levata del protesto in quanto successivo all'apertura dell'AS. Si propone, altresì, l'esclusione degli interessi richiesti in quanto erroneamente calcolati. Si propone l'ammissione, quindi, in via chirografaria della somma di Euro 20.831,34.			
FORNITORE																						
54	IMESA SPA	09/12/13	18.11	info@pec.imesapa.com	€ 21.283,17	€ 21.283,17					€ 21.175,00								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e provento sulla base delle fatture ed cambiali emesse a garanzia, multa di protesto. Si propone l'esclusione delle somme versate per la levata del protesto in quanto successivo all'apertura dell'AS. Si propone, altresì, l'esclusione degli interessi richiesti in quanto non è indicato né il periodo né il criterio di calcolo. Si propone l'ammissione, quindi, in via chirografaria della somma di Euro 21.175,00.			
FORNITORE																						
55	Ferri Guido & C. SNC	10/12/13	17.13	avvpaolozzo@puntoqec.it	€ 2.003,76	€ 2.003,76													Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e provento sulla base delle sole fatture. Il commissario straordinario rileva che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 2.003,76.			
FORNITORE																						
57	FI.MO.TEC. S.p.A.	11/12/13	10.26	fimo@pec.fimoworld.com	€ 2.882,22	€ 2.382,00	€ 500,22				€ 2.882,22								Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di merci e provento sulla base delle fatture, del relativo DDT e dell'ordine Comet. Si propone l'esclusione del privilegio richiesto sulle somme versate a titolo di IVA in quanto non è indicato il bene su cui esercitare detto privilegio. Il commissario straordinario rileva che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 2.882,22.			
FORNITORE																						
58	Calor Sistem srl	11/12/13	10.29	avvelembajimel@cnfpec.it	€ 37.117,72	€ 37.117,72													Credito derivante dalle fatture emesse per la fornitura di merci, provento sulla base delle sole fatture. Il commissario, altresì, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 37.117,72.			
FORNITORE																						
59	FREG del F.lli Giustarini E e R snc	11/12/13	12.19	info@pec.freg.it	€ 1.348,00	€ 1.348,00					€ 1.348,00								Credito derivante dalle fatture emesse per la fornitura di merci, provento sulla base delle sole fatture e dei solleciti di pagamento. Il commissario, altresì, ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.348,00.			
FORNITORE																						
60	Tekna Centro Servizi Srl	11/12/13	14.22	giustina.angelillo@cert.ordineavvocatomilano.it	€ 6.422,25	€ 6.422,25					€ 6.322,25								Credito derivante da fatture emesse per la vendita di impianti di refrigerazione e climatizzazione, provento sulla base dell'ordine di COMET, la fattura ed i relativi DDT. Chiede l'applicazione del privilegio "artigiano" ma senza produrre alcuna documentazione a supporto. Si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 6.322,25. Si propone l'esclusione per le somme richieste a titolo di interessi il d.lgs. 231/2002 non è infatti applicabile ai crediti oggetto di procedure concorsuali.			
ARTIGIANO																						
64	FULL SERVICE SRL	13/12/13	9.10	fullservicors@legmail.it	€ 683,65	€ 683,65													Il Ricorrente non propone alcuna domanda di insinuazione al passivo ex art. 931. Falli ma invia solo una fattura, il ricorso è inammissibile.			
FORNITORE																						

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE
PROGETTO DI STATO PASSIVO PARZIALE - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMETI S.P.A. in A.S. - C.F. 00131100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casili

TIPO	Creditori	data invio domanda di ammissione		indirizzo e-mail e contatto di riferimento	Importo crediti (richiesti)				Importo crediti (confermati/privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 e art. 2757 c.5 lett. a)				Importo da ammettere in via chirografaria	Importo da ammettere in via privilegiata	Importi da ammettere in via privilegiata				Importi da ammettere in via ipotecaria				Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato		
					Cassa				Cassa						Importi da ammettere in via privilegiata				Importi da ammettere in via ipotecaria							
					Totale	Ct	Pct	Ind	Totale	Ct	Pct	Ind			Importi da ammettere in via privilegiata	Importi da ammettere in via privilegiata	Importi da ammettere in via privilegiata	Importi da ammettere in via ipotecaria	Importi da ammettere in via ipotecaria	Importi da ammettere in via ipotecaria	Importi da ammettere in via ipotecaria					
65	Consortio C.F.M.	13/12/13	14.59	consorzio@pec.flynetitalia.it	€	23.312,06	€	23.312,06					€	23.312,06										Credito derivante dalle fatture emesse per il pagamento di contributi consorziati, provato sulla base delle sole fatture e di estratto conto semplice. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unica n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 23.312,06		
FOINTEORE																										
67	GIUDICI E POLIDORI	13/12/13	18.01	giudicipolidori@certificata.org	€	599,06	€	599,06					€	599,06											Credito derivante da fatture emesse per la vendita di merce varia, provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unica n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via privilegiata della somma di Euro 599,06. Si propone l'esclusione degli interessi in quanto non è indicato né il periodo né il criterio di calcolo	
FOINTEORE																										
69	impresa individuale Fagnani Giuseppe	17/12/13	17.28	avmassimomazzi@confpec.it	€	7.196,42	€	7.196,42					€	7.196,42											Credito derivante da prestazione di servizi di manutenzione e dalla fornitura di pezzi di ricambio, prodotti da terzi, provato sulla base delle fatture e dell'istruttoria, semplice, del libro fatture. Richiede l'applicazione del privilegio artigiano. Il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., non può trovare applicazione neanche con riferimento alle fatture emesse dal curatore per la vendita di materiale. Infatti, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità di tale privilegio anche per i crediti relativi ai servizi che non derivano direttamente da una prestazione lavorativa dei suoi, quali, per l'appunto, quelli derivanti dalla commercializzazione di beni prodotti da terzi (in questo senso, ex pluribus, Cass. Civile, 17 maggio 1995, n. 3892, a mente della quale "n. 3 dell'art. 2751 bis c.c. - il quale persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte del c.c. - attribuisce privilegio generale sui mobili e favore non di tutti i crediti delle società ad enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli per corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei prodotti, tra i quali non rientra il privilegio di attrezzature dei cantieri"). Si propone, quindi, l'ammissione della somma di Euro 7.196,42 in via chirografaria.	
ARTIGIANO																										
70	Metal Acciai Castello srl	17/12/13	17.34	lanuccelli@ordineavvocatipec.it	€	81.811,98	€	81.811,98					€	81.811,98											Credito derivante da fatture emesse per la vendita di merce varia, provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unica n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 81.725,78. Si propone l'esclusione degli interessi in quanto è errato il criterio di calcolo.	
FOINTEORE																										
72	VELA SRL	18/12/13	9.07	vela-srl@pec.it	€	706,96	€	706,96					€	706,96											Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1310/95, n. 2707/95, n. 5920/95, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unica n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di euro 706,96.	
FOINTEORE																										
73	Gali Ar. s.r.l.	18/12/13	13.15	avandrederegatti@confpec.it	€	16.943,27	€	16.943,27					€	16.465,11											Credito derivante dalla prestazione di servizi e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1310/95, n. 2707/95, n. 5920/95, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unica n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito portato dalle fatture per la sola somma di euro 16.465,11, si propone l'ammissione in via chirografaria di detta somma oltre ad interessi al tasso legale come per legge.	
FOINTEORE																										
74	Fluid Service srl	18/12/13	15.54	avrossellataranto@puntopec.it	€	2.063,16	€	2.063,16					€	2.063,16											Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1310/95, n. 2707/95, n. 5920/95, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unica n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 2.063,16, oltre ad interessi al tasso legale come per legge.	
FOINTEORE																										
76	Lands + Gyr SpA	18/12/13	18.02	ernesto.migliavacca@monza.pecavvocati.it	€	8.198,45	€	8.198,45					€	7.150,45											Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1310/95, n. 2707/95, n. 5920/95, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unica n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 7.150,45. Si propone, invece, l'esclusione degli interessi relativi al titolo di interesse ex art. 4 e 5 del l. 291/2002 in quanto inapplicabili ai crediti oggetto di procedure concorsuali.	
FOINTEORE																										
79	Ventimilioni Srl	19/12/13	11.03	marianonia.monti@riano.pecavvocati.it	€	34.510,41	€	34.510,41					€	34.510,41											Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture ed effetti cambiati. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1310/95, n. 2707/95, n. 5920/95, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unica n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficiale del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 34.510,41. Si propone, invece, l'esclusione degli interessi ex art. 4 e 5 del l. 291/2002 in quanto inapplicabili ai crediti oggetto di procedure concorsuali.	
FOINTEORE																										

Pagina 7 di 12

Pagina 8 di 12

[illegible]

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE
PROGETTO DI STATO PASSIVO PARZIALE - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMETI S.P.A. in A.S. - C.F. 00131100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casili

TIPO	In via privilegiata o in via privilegiata di diritto	Creditori	Data invito domanda di ammissione	Indirizzo e-mail e contatto di riferimento	Importo crediti (richiedi)			Importo crediti di Lavoro Assomati Privilegiati ex art. 2755 bis n. 1 ex art. 2777 c.3 lett. A			Importo di ammissione in via privilegiata di diritto	Importo di ammissione in via privilegiata di diritto	Importi da ammettere in privilegio			Importi da ammettere in via ipotecaria			Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato
					Credito			Credito					Importi da ammettere in privilegio	Rimane che precede il privilegio	Importi da ammettere in via privilegiata di diritto	Importi da ammettere in via ipotecaria	Importi da ammettere in via ipotecaria			
					Totale	Ct	Priv.	Priv.	Privilegiato	Assomati								Privilegiato		
FOINTE	148	BONDI Stefano Ditta Individuale	02/02/14	11.58	bondstefano@pec.it	€ 6.960,04	€ 1.199,31	€ 5.760,73			€ 1.199,37	€ 5.760,73							Credito provato sulla base di sole fatture. Il ricorrente richiede altresì il riconoscimento del privilegio artigiano. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/96, n. 843/96, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13262/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via privilegiata per Euro 5760,73, nonché in via chirografaria per Euro 1.099,31.	
FOINTE	149	Stocchi Advertising srl	02/02/14	12.20	stocchiadvertising@pec.it	€ 1.733,93	€ 1.733,93				€ 1.733,93								Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/96, n. 843/96, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13262/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda per la somma di Euro 1.733,93.	
FOINTE	150	MEF S.r.l.	02/02/14	12.08	euro.bartakoff@irene.pccavocats.it	€ 108.807,42	€ 108.807,42				€ 101.078,86								Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/96, n. 843/96, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13262/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente per la sola somma di Euro 101.078,86 si propone l'ammissione in via chirografaria di detto importo, oltre interessi al tasso legale come per legge.	
FOINTE	152	A.E.A. Air Conditioning Systems Srl in liquid.	02/02/14	15.37	sergio.coccia@avocattipgapec.it	€ 6.152,92	€ 5.309,22	€ 1.043,70			€ 5.309,82	€ 1.043,70	2758, co. 2						Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/96, n. 843/96, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13262/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di Euro 5.309,82, nonché per Euro 1.043,70 in via privilegiata ex art. 2758 c.c. per i cui beni che hanno formato oggetto della vendita si riservano.	
FOINTE	155	P.M. ALLARI	02/02/14	16.27	avalessandrojoseph@npec.it	€ 1.546,86	€ 1.286,51	€ 260,35			€ 1.501,01								Credito derivante dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/96, n. 843/96, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13262/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di Euro 1.501,01, oltre interessi nella misura legale come per legge. Si propone l'esclusione del privilegio richiesto in quanto non vengono indicati i beni sul quale esercitare.	
FOINTE	156	Metalmek S.r.l.	02/02/14	16.45	metalmek@legalmail.it	€ 60.468,84	€ 60.468,84				€ 60.468,84								Credito derivante dalla prestazione di servizi e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/96, n. 843/96, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13262/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di Euro 60.468,84.	
FOINTE	164	ENNE-ESSE S.r.l.	02/02/14	18.14	pablo.pierdicci@ordineavvocatieregionemila.it	€ 4.344,50	€ 4.344,50				€ 4.211,24								Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/96, n. 843/96, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13262/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto per la sola somma di Euro 4.211,24, oltre interessi nella misura legale come per legge.	
FOINTE	170	2M SRL (PER INTEL SRL)	02/02/14	19.44	avvocatosantini@pec.it	€ 11.881,85	€ 11.881,85												Credito provato sulla base di atto stragiudiziale privo di data certa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Si propone l'esclusione.	
FOINTE	174	PLALAM S.p.a.	03/02/14	10.57	giuliana.cilberti@milano.pccavocats.it	€ 122.901,15	€ 122.901,15				€ 122.164,17								Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture ed effetti cambiari. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/96, n. 843/96, n. 1370/00, n. 9330/00, n. 2240/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13262/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto per la sola somma di Euro 121.960,55, si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di Euro 122.164,17 (di cui Euro 121.960,55 per sorte capitale ed Euro 203,62 per spese di protetto). Si propone invece l'esclusione dell'interesse ex art. 4 e 5 del d.lgs. 21/12/2001 in quanto inapplicabili ai crediti oggetto di procedure concorsuali.	

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE
PROGETTO DI STATO PASSIVO PARZIALE - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMETI S.P.A. in A.S., - C.F. 00131100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli

TIPO	Iniziativa proposita dal creditore o da terzi	Creditori	data invito domanda di ammissione	Indirizzo e-mail e contatto di riferimento	Importo crediti richiesti				Importo crediti di Lavoro Assorbito (Privilegi ex art. 2755 bis n. 1 ex art. 2777 c.3 lett. A)		Importo da ammettere in privilegio	Importo da ammettere in via ipotecaria	Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato	
					Credito				Credito						
					Totale	Ct	Priv.	Priv.	ulteriori tre mensilità	ulteriori tre mensilità					TFR
FONITORE	175	MITEC S.r.l.	03/02/14	11.08	valentina.zacchini@ordineavvocatiforsenova.eu	€ 25.297,61	€ 25.297,61				€ 25.297,61			Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11109/9, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 844/98, n. 1370/00, n. 9530/00, n. 2248/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di euro 25.297,61	
	178	NEW TECH DI MARTINELLI Roberto	03/02/14	12.37	martinelli_roberto@pec.it	€ 204.788,90		€ 204.788,90			€ 204.788,90			Credito derivante da fatture emesse per l'attività di impiantistica e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11109/9, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 844/98, n. 1370/00, n. 9530/00, n. 2248/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 204.788,90 oltre IVA. Il creditore, inoltre, richiede l'applicazione del privilegio artigiano senza pregiudicare minimamente le ragioni, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione. Si propone altresì l'esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi in quanto non è indicato il criterio di calcolo.	
ARTIGIANO	179	BML srl	03/02/14	13.28	francescamuccini@ordineavvocatifogec.it	€ 4.856,36	€ 4.856,36				€ 4.362,08			Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11109/9, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 844/98, n. 1370/00, n. 9530/00, n. 2248/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di euro 4.362,08 a titolo di sorte capitale, oltre interessi al tasso legale come per legge. Si propone l'esclusione della somma richiesta a titolo di spese per la redazione dell'istanza di istruzione in quanto la sua pertinenza è attribuita alla parte personale del fallito. Si tal. con conseguente inapplicabilità dell'art. 62 c.p.c. e possibilità per il creditore di presentare in proprio domanda di istruzione.	
	180	DURATEL S.r.l.	03/02/14	15.48	franco.papagno@milano.pccavvocati.it	€ 3.630,00	€ 3.000,00	€ 630,00			€ 3.000,00	€ 630,00		Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11109/9, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 844/98, n. 1370/00, n. 9530/00, n. 2248/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di euro 3.000,00, nonché per Euro 630,00 in via privilegiata ex art. 2758 c.c. per le sue parti che hanno formato oggetto della vendita ai rivenditori.	
FONITORE	182	S.C. East Service Sebes Srl	03/02/14	16.17	segreteria@pec.margiottalgal.it	€ 4.300,00	€ 4.300,00				€ 4.300,00			Credito derivante da contratti di trasporto e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11109/9, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 844/98, n. 1370/00, n. 9530/00, n. 2248/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di euro 4.300,00.	
	184	Stuti spa	03/02/14	16.28	g.belligoli@pec.studobelligoli.it	€ 2.209,46	€ 2.209,46				€ 2.209,46			Credito derivante dalla prestazione di servizi di manutenzione e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11109/9, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 844/98, n. 1370/00, n. 9530/00, n. 2248/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di euro 2.209,46.	
FONITORE	186	Fallimento ME.VA S.R.L.	03/02/04	17.25	gasserotti@pec.it	€ 4.171,50	€ 4.171,50				€ 4.171,50			Credito offerto di documentazione probatoria ma riscontrata in contabilità. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11109/9, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 844/98, n. 1370/00, n. 9530/00, n. 2248/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di Euro 4.171,50 oltre interessi nella misura legale come per legge.	
	190	CARROZZERIA BLASI PIERLUIGI E OCCHINI SNC	03/02/14	19.08	giannipapi@pec.mtc.it	€ 1.641,88		€ 1.641,88			€ 273,65	€ 1.368,23	275180,15	Credito derivante dalla prestazione di servizi di riparazione e provato sulla base di sole fatture. Credito derivante da fatture emesse per la vendita e riparazione di beni prodotti da terzi e provato sulla base delle sole fatture. Richiede l'applicazione del privilegio artigiano. Il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2753 bis n. 5, c.c., non può trovare applicazione neanche con riferimento alle fatture emesse dal ricorrente per la vendita di materiale. Infatti, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità di tale privilegio anche per i crediti relativi ai servizi che non derivano direttamente da una prestazione lavorativa dei soci, quali, per l'appunto, quelli derivanti dalla commercializzazione di beni prodotti da terzi (in questo senso, ex pluribus, Cass. Civile, 17 maggio 1995, n. 3592, a mente della quale "In 5 dall'art. 2753 bis c.c. - il quale persegue lo scopo di agevolare la cooperazione di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci - attribuisce privilegio generale sui mobili e l'avevo non i tutti i crediti della società ed ogni categoria di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei materiali, tra i quali non rientra il privilegio di attrezzature da cantiere"). Il commissario ritiene opportuno precisare altresì che è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11109/9, n. 2707/95, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 844/98, n. 1370/00, n. 9530/00, n. 2248/00, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via privilegiata per Euro 1.368,23, in quanto tale privilegio compete al solo credito per la parte imputabile, nonché in via chirografaria di Euro 273,65 per IVA.	
ARTIGIANO															

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZ. FALLIMENTARE
PROGETTO DI STATO PASSIVO PARZIALE - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

COMETI S.P.A. in A.S., - C.F. 00131100513 - Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013
Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Cailli

TIPO	In via di attuazione presso l'ufficio di gestione	Creditori	data inizio domanda di ammissione		indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti (richiesti)				Importo crediti di Lavoro Assorbito - Privilegiati ex art. 2755 bis n. 1 ex art. 2777 c.3 lett. A				Importo da ammettere in via privilegiata	Importo da ammettere in via chirografaria	Importi da ammettere in privilegio		Importi da ammettere in via ipotecaria		Motivazioni e conclusioni del Commissario	Provvedimento del Giudice Delegato	
						Credito				Credito						Importi da ammettere in privilegio	Rimane che precede il privilegio	Importi da ammettere in via privilegiata	Importi da ammettere in via ipotecaria			
						Totale	Ct	Piv.	Prd	ultimo tre mensilità	differenza retributiva, retribuzione inaspettata, impegno preventivo	TFR										
		CES Srl	03/02/14	19.24	riccardo.fanti@pec.studiodeici.com	€ 15.746,28	€ 15.746,28							€ 15.746,28							Credito derivante dalla vendita di bene mobile e relativa installazione e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 13700/01, n. 9530/06, n. 2440/09, n. 12299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unita n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Comedit risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di euro 15.746,28.	
FOINITORE																						
		MUSANTI TIZIANA - INCIDENTE	04/01/14	11.18	avv.marcofmarcelli@legpec.it	€ 1.566.825,00		€ 1.566.825,00													Credito derivante da richiesta di risarcimento per danno da perdita parentale. Il ricorrente fonda la propria pretesa sulla sentenza n. 60/08 emessa dal trib. Di Arezzo, sezione distaccata di San Sepolcro e confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8462/03. La pretesa creditoria non può però trovare accoglimento tanto con riferimento al quantum (del quale non si rinvia in atti alcun specifico criterio di calcolo) quanto con riferimento al fondamento stesso della pretesa creditoria. In sentenza a cui fa riferimento il ricorrente sono state emesse nei confronti di soggetti diversi da Cometi la quale è rimasta pertanto estranea ai predetti giudici né in esse è contenuta alcuna statuizione nei confronti di Cometi e, quindi, in base a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p., la predetta sentenza non ha efficacia nei confronti delle sole parti del giudizio.	
FOINITORE																						
		Tecnothermo S.r.l.	04/01/14	12.47	info@pec.avvabiancinatore.it	€ 1.859,57		€ 1.859,57						€ 1.825,29							Credito derivante dalla prestazione di servizi e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 13700/01, n. 9530/06, n. 2440/09, n. 12299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unita n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di Cometi risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.825,29. Il creditore, inoltre, richiede l'applicazione del privilegio artigiano, senza spiegare minimamente le ragioni, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione. Si propone, inoltre, l'esclusione degli importi richiesti a titolo di interessi ex art. 4 e 5 del l. 251/2002 in quanto inapplicabili ai crediti oggetto di procedure concorsuali.	
ARTIGIANO																						
		VIVIANI LORIS DITTA	05/01/14	13.21	claudio.marino@pec.it	€ 2.956,03	€ 2.956,03							€ 2.956,03							Credito derivante dalla vendita di beni e provato sulla base di sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verifica dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/95, n. 2707/95, n. 9302/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 13700/01, n. 9530/06, n. 2440/09, n. 12299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unita n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere officioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fattura risulta il credito richiesto dal ricorrente si propone l'ammissione come da domanda in via chirografaria dell'importo di euro 2.956,03.	
FOINITORE																						